

Terzo motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non avendo adeguatamente analizzato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione delle pratiche lesive della concorrenza esaminate dal *Bundeskartellamt* (autorità tedesca per la concorrenza). Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base non avendo effettuato un esame obiettivo della situazione dell'industria dell'Unione. Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.

### Ricorso proposto il 31 luglio 2013 — Miettinen/Consiglio

(Causa T-395/13)

(2013/C 274/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer ed E. Raedts, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio del 21 maggio 2013 che nega pieno accesso al documento 12979/12 sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2011, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 13), comunicata al ricorrente in data 21 maggio 2013 con lettera recante il riferimento «06/c/02/1 3» (la «decisione impugnata»), nonché la sua conferma di rifiuto del 23 luglio 2013;
- condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese di eventuali intervenienti.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché la decisione impugnata si basa su un'interpretazione e un'applicazione errate di tali disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e la tutela del processo decisionale in corso, in quanto:

in primo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la divulgazione del documento 12979/12 arreca pregiudizio alla capacità del suo servizio giuridico di difenderlo in futuri procedimenti legali nonché al procedimento legislativo;

in secondo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che la sensibilità del documento 12979/12 e/o la sua ampia portata giustificano il rovesciamento della presunzione favorevole alla pubblicazione dei pareri legali nell'ambito legislativo;

in terzo luogo, la tesi del Consiglio relativa al pregiudizio è meramente ipotetica. Essa è infondata in fatto e in diritto, considerato che il contenuto del parere contenuto nel documento 12979/12 era già di pubblico dominio al momento dell'adozione della decisione impugnata;

in quarto luogo, il Consiglio, invocando l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, non ha applicato il criterio dell'interesse pubblico prevalente, laddove ha preso in considerazione solamente i rischi percepiti per il suo processo decisionale associati alla pubblicazione, e non gli effetti positivi di una simile pubblicazione ai fini, segnatamente, della legittimità del processo decisionale; inoltre, nel richiamarsi all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, non ha applicato il suddetto criterio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non ha rispettato il proprio obbligo di fornire motivi sufficienti e adeguati per la decisione impugnata.

### Ricorso proposto il 30 luglio 2013 — Dosen/UAMI — Gramm (Nano-Pad)

(Causa T-396/13)

(2013/C 274/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Franko Dosen (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Losert, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Thomas Gramm (Brema, Germania)

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2011 (n. 4 204 C), quale risulta a seguito della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 maggio 2013, adottata nel procedimento R 1981/2011-4.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «Nano-Pad» per prodotti e servizi della classe 17 — marchio comunitario n. 8 228 421

*Titolare del marchio comunitario:* il ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Thomas Gramm

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 207/2009

*Decisione della divisione di annullamento:* accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009

### Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR)

(Causa T-398/13)

(2013/C 274/40)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentante: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* TVR Italia Srl (Milano, Italia)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 maggio 2013 nel procedimento R 823/2011-2;
- respingere il ricorso proposto il 14 aprile 2013 dalla TVR Italia Srl contro la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio del 14 febbraio 2011, B 313 248;
- condannare alle spese l'Ufficio convenuto e la TVR Italia Srl, qualora questa partecipasse al procedimento.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* TVR Italia Srl

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo contenente gli elementi verbali «TVR ITALIA» per prodotti e servizi delle classi 12, 25 e 37 — domanda di marchio comunitario n. 5 699 954

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchi denominativi nazionale e comunitario «TVR» per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 12, 25 e 41

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- violazione del principio della *res iudicata* o del *ne bis in idem*, nonché dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento n. 207/2009

### Ricorso proposto l'8 agosto 2013 — NIIT Insurance technologies/UAMI (SUBSCRIBE)

(Causa T-404/13)

(2013/C 274/41)

*Lingua processuale:* il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* NIIT Insurance Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Wirtz, avvocato)